



## ***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE (TARIP)***

*Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 26/3/2018 - Approvazione*

*Deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 28/06/2021 - Modificazioni a taluni articoli*

*Deliberazione Consiglio Comunale n.15 del 28/04/2022 - Modificazioni articoli 10 e 14*

# ***INDICE***

|   |  |
|---|--|
| <b>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>  | <b>3</b>                                     |
| Art. 1 Oggetto.....   | 3  |
| Art. 2 Istituzione della TARIP.....   | 3  |
| Art. 3 Determinazione della TARIP – Soggetto Attivo.....  | 3  |
| Art. 4 Soggetto Passivo - Presupposti della TARIP e modalità di computo delle superfici.....                          | 4  |
| Art. 5 Rifiuti speciali .....   | 6  |
| <b>CAPO II UTENZE DOMESTICHE.....</b>   | <b>6</b>                                     |
| Art. 6 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile.....  | 6  |
| <b>CAPO III UTENZE NON DOMESTICHE.....</b>  | <b>9</b>                                     |
| Art. 7 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile.....  | 9  |
| Art. 8 Istituzioni scolastiche statali.....   | 10   |
| <b>CAPO IV MODALITA' GESTIONALI.....</b>  | <b>11</b>                                    |
| Art. 9 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.....           | 11   |
| Art. 10 Adempimenti a carico dei contribuenti - Attivazione e cessazione dell'utenza.....                             | 11   |
| Art. 11 TARIP giornaliera.....  | 12   |
| <b>CAPO V RIDUZIONI - ESENZIONI.....</b>  | <b>14</b>                                    |
| Art. 12 Riduzioni.....  | 14   |
| Art. 13 Utenze non domestiche. Riduzioni quota variabile per rifiuti urbani avviati al recupero in modo autonomo..... | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| Art. 14 Altre agevolazioni.....   | 16   |
| <b>CAPO VI RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI.....</b>   | <b>18</b>                                    |
| Art. 15 Funzionario Responsabile.....   | 18   |
| Art.16 Riscossione.....   | 18   |
| Art.17 Attività di controllo e accertamento.....  | 19   |
| Art.18 Sanzioni ed interessi.....   | 21   |
| Art.19 Riscossione coattiva.....  | 21   |
| Art. 20 Rimborsi e compensazioni.....   | 21   |
| Art. 21 Importi minimi.....   | 22   |
| Art. 22 Trattamento dei dati personali.....   | 22   |
| <b>CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE/FINALI.....</b>  | <b>22</b>                                    |
| Art. 23 Norme transitorie/finali.....   | 22   |
| ALLEGATO 1.....   | 23   |
| ALLEGATO 2.....   | 25   |

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art.1**

##### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e del D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) recante i «*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*», ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della TARI puntuale (di seguito TARIP), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, di seguito Legge 147/2013.

#### **Art.2**

##### **Istituzione della TARIP**

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, è istituita sul territorio comunale la TARI Puntuale (di seguito TARIP) di cui all'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 147/2013 ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

#### **Art. 3**

##### **Determinazione della TARIP – Soggetto Attivo**

1. La TARIP è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, di seguito D.P.R. 158/1999, e del D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come integrati dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La TARIP è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani in conformità alle Linee Guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è approvato dall'Autorità competente. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Comune ai sensi dell'art. 15.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e variabile è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della

TARIP per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto dei dati forniti dal gestore al Servizio Entrate con riguardo alle stime relative al quantitativo dei flussi di rifiuti urbani ed assimilati conferiti da ciascuna categoria nonché ai volumi dei contenitori assegnati e alle relative frequenze di svuotamento.

4. La TARIP, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le disposizioni di Legge e, in ossequio ai documenti della gara unitaria dell'ARO BA2.
5. Ai sensi dell'art. 54 – comma 1 bis – del D. Lgs. N. 446/1997, la TARIP deliberata al comma 2 può essere modificata in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento della TARIP decorre dalla data di entrata in vigore della relativa deliberazione di modifica e non ha effetto retroattivo.

#### **Art.4**

##### **Soggetto Passivo - Presupposti della TARIP e modalità di computo delle superfici**

1. La TARIP è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARIP è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente ed i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime. In deroga al capoverso precedente, i locali destinati a box o garage, qualora non costituiscano pertinenza di un'abitazione non predisposta all'uso, sono comunque sempre considerati predisposti all'uso.
2. Sono escluse dalla TARIP:
  - a. **le aree scoperte** pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati solari);
  - b. **gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi** riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione od a usi diversi da quello del culto (sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere). L'esenzione dal tributo per gli edifici adibiti al culto è applicabile solo laddove vi sia un'intesa tra la confessione religiosa e lo stato italiano volta regolamentare i rapporti ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
  - c. **le aree scoperte pertinenziali o accessorie** a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, i depositi, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano inoltre soggette a TARIP le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto). Le aree scoperte operative sono escluse dal tributo TARIP solo se funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili con onere della prova a carico dell'utenza interessata;
  - d. **Le superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;**

- e. **le aree comuni condominiali** di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- f. **i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:**
- i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica), privi di nuclei famigliari residenti e non arredati;
  - i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (es. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti (es. centrali termiche, cabine elettriche, locali contatori, vani ascensori, celle frigorifere, locali di smielatura, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, stalle e fienili), ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate e limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - **le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura**, silvicoltura, allevamento, le serre agricole a terra e le serre agricole non a terra di coltivazione (non da esposizione);
  - **le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita** dei veicoli o al transito dei veicoli sia per l'accesso alla pubblica via sia per il movimento veicolare interno;
  - **per gli impianti di distribuzione dei carburanti**: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio dei carburanti e dal lavaggio;
  - **le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva**, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.

3. La quota fissa della TARIP è commisurata alla superficie dei locali e aree di cui al comma 1.
4. Fino al primo gennaio dell'anno successivo al provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 1, ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestable. Successivamente a tale data la superficie assoggettabile a TARIP per unità immobiliari iscritte o iscrिवibili al catasto edilizio urbano nelle categorie A B e C, sarà pari all'80% di quella catastale.
5. La superficie calpestable, assoggettabile a TARIP, è determinata come segue:
- a. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
  - b. La superficie delle aree esterne è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
  - c. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche una attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
  - d. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
6. I garage, le cantine, i solai ecc. non pertinenziali a civili abitazioni sono assoggettabili a TARIP, sia nella parte fissa che nella parte variabile e in mancanza di un numero occupanti dichiarato dal contribuente non residente si assume un nucleo di 1 componente.

7. La TARIP è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

## **Art.5** **Rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARIP non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'Ufficio preposto verifica la spettanza dell'esclusione di cui al presente comma anche a mezzo modalità a campione all'uopo eventualmente avvalendosi di altri Uffici comunali preposti al controllo della normativa ambientale.
2. La detassazione spetta anche ai **magazzini** funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano **funzionalmente ed esclusivamente** collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta, nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di riduzione delle superfici soggette al tributo del 50%.
4. L'esenzione/riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 10 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

## **CAPO II** **UTENZE DOMESTICHE**

### **Art.6** **Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile**

1. Per "utenza domestica" si intende l'utenza che utilizza locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e locali di categoria catastale C2 C6 e C7.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, ai sensi dell'art. 1, comma 643 della Legge 147/2013, la TARIP è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARIP dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai

singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. La quota fissa della TARIP dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente  $K_a$ , stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
5. Per i contribuenti residenti sul territorio comunale il numero dei componenti il nucleo familiare, necessario per la determinazione della TARIP, risulta dalle iscrizioni anagrafiche al 1 gennaio dell'anno di riferimento. Le variazioni anagrafiche, verificatesi nel corso dell'anno, verranno prese in esame in sede di conguaglio e contabilizzate sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.
6. Per le unità abitative occupate dal soggetto ivi anagraficamente residente, tenute a disposizione dallo stesso dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, non locate, o comunque non utilizzate, il numero dell'occupante resta di una unità e, previa presentazione di istanza documentata, sarà esclusa dalla tassazione la parte variabile della TARIP.
7. Per i contribuenti non residenti sul territorio comunale i coefficienti utilizzati corrispondono al numero degli occupanti dichiarati dal contribuente nella dichiarazione di cui all'art. 10 comma 1. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dal contribuente si assume un nucleo di 3 (tre) persone.
8. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno solare, quali ad esempio badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 10.
9. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa, sono esclusi dal computo del numero complessivo dei soggetti occupanti l'unità qualora si tratti di:
  - soggetti collocati in casa di riposo per più di sei mesi nel corso dell'anno;
  - soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno.
10. Tali situazioni sono comunicate e debitamente documentate e comprovate, a cura del soggetto passivo del rapporto tributario, e hanno effetto dalla data di presentazione dell'istanza. Il venir meno delle ragioni dell'agevolazione va comunicato all'ufficio dal soggetto passivo entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui il medesimo si verifica.
11. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa, anche in caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore dotato di Tag UHF.
12. La quota variabile della TARIP applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (cioè il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con CER 200301 come definito nel Decreto del Min. Amb. Del 20 aprile 2017) raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.
13. La quota variabile è applicata una sola volta sulla posizione contributiva domestica, a prescindere dal numero degli immobili occupati.

14. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 3 comma 1, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti di ogni contenitore dotato di Tag UHF di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario della TARIP. Il numero minimo di svuotamenti è quello relativo alla categoria di appartenenza (1 componente, 2 componenti ecc.) riferito al contenitore di volumetria 40 (quaranta) litri, anche in caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore dotato di Tag UHF del rifiuto non recuperabile.
15. In caso di perdita, assenza o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso un'utenza domestica nell'anno di riferimento, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo temporale per il quale, nell'anno di riferimento, sono disponibili i dati dei conferimenti effettuato da ciascuna utenza.

## CAPO III UTENZE NON DOMESTICHE

### Art.7

#### Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base **dell'Allegato 2** del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della TARIP per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO, codice attività IVA, ed altri elementi risultanti dai pubblici registri). In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte nello stesso immobile si adotta il criterio dell'attività prevalente. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.
3. Per le utenze non domestiche i locali e le aree insistenti nell'insediamento produttivo e/o commerciale, anche se aventi diversa destinazione d'uso (depositi, uffici, servizi, mense...), vengono tassate applicando un'unica categoria secondo l'elencazione riportata nell'Allegato 2 del presente Regolamento.
4. *Per le attività industriali, per le quali il nuovo allegato L quinquies al D.Lgs 152/2006, introdotto dal D.Lgs 116/2020, ha soppresso la precedente categoria 20, le superfici imponibili sono inserite nella categoria che presenta maggiori similitudini rispetto a quella da tassare. Nell'ipotesi di coesistenza di locali od aree inseribili in categorie diverse (uffici, depositi, ecc.), fermo restando il disposto del comma precedente, si farà riferimento a criteri di prevalenza sulla base della maggiore superficie occupata dalle stesse.*
5. I contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto non recuperabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche sulla base del massimo coefficiente di produzione previsto nel vigente Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani.
6. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARIP dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. La quota fissa della TARIP dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP, per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
8. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore dotato di Tag UHF, ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa.
9. La quota variabile della TARIP applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, ed al volume dei contenitori di rifiuto umido (ad eccezione dei contenitori sottolavabo da 10 litri), consegnati alle utenze, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento.

10. Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti di ogni contenitore dotato di Tag UHF di rifiuto non recuperabile consegnato. Il numero minimo è stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario della TARIP. In caso di mancato ritiro o restituzione dei contenitori dotati di Tag UHF del rifiuto non recuperabile, il numero minimo di svuotamenti è quello riferito a contenitori dotati di Tag UHF di volumetria 120 (centoventi) litri.
11. In caso di perdita, assenza o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso un'utenza non domestica nell'anno di riferimento, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo temporale per il quale, nell'anno di riferimento, sono disponibili i dati dei conferimenti effettuato da ciascuna utenza.

### **Art.8**

#### **Istituzioni scolastiche statali**

1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARIP. Tutte le altre scuole (ad esempio scuole materne comunali ed istituti scolastici privati) devono corrispondere la TARIP.
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario, di cui al precedente art. 3 comma 2, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARIP. Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 7.

## **CAPO IV MODALITA' GESTIONALI**

### **Art.9**

#### **Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**

1. Sulla TARI Puntuale, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura deliberata dalla Provincia sull'importo della TARIP.

### **Art.10**

#### **Adempimenti a carico dei contribuenti - Attivazione e cessazione dell'utenza**

1. I soggetti passivi di cui all'articolo 4 sono tenuti a presentare la dichiarazione di occupazione/detenzione e/o possesso, ai fini dell'applicazione della TARIP, entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio o variazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Il Comune, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), richiede al contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detta richiesta.
2. La dichiarazione deve contenere:
  - a. se trattasi di persona fisica, le generalità del contribuente, la residenza ed il Codice Fiscale;
  - b. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA/il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  - c. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
  - d. il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche;
  - e. l'indirizzo e il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
  - f. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
  - g. per le utenze non domestiche, le superfici occupate con relativa quantificazione e indicazione della loro destinazione d'uso (zona ufficio, area vendita ecc.);
  - h. qualora diverso dal dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte, la residenza ed il Codice Fiscale, se trattasi di persona fisica, ovvero Ragione Sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA/Codice Fiscale, se trattasi di persona giuridica;
  - i. l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ove disponibile;
  - j. la data di inizio o variazione occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree;
  - k. in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
  - l. per le utenze non domestiche l'indicazione delle superfici produttive di rifiuti speciali opportunamente documentata.
3. La decorrenza dell'obbligazione tributaria ha effetto dal giorno successivo in cui ha inizio l'occupazione.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARIP rimangano invariati.
5. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo, il Comune provvederà d'ufficio all'intestazione della posizione TARIP in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'evento.
6. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante dei locali, il Comune provvederà d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:
  - a) la data del decesso
  - b) il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di dichiarazione di irreperibilità da parte dell'ufficio anagrafe.
7. Le variazioni nel numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dai registri anagrafici non sono oggetto di dichiarazione.
8. La variazione nel volume e/o nel numero dei contenitori dotati di Tag UHF consegnati all'utenza, ha effetto, per il calcolo della TARIP dovuta, dal giorno successivo della consegna del relativo contenitore.
9. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere dichiarata nel termine di 180 gg. dal giorno della data di fine occupazione/detenzione/possesso. La cessazione va comprovata a mezzo idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG UHF ecc.)
10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.
11. La dichiarazione può essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata. La dichiarazione, si considera presentata nel giorno di spedizione risultante dal timbro postale di invio risultante dal rapporto di ricezione della pec e di assegnazione numero protocollo in caso di consegna diretta.

#### **Art.11 TARIP giornaliera**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 662 della Legge 147/2013, è istituita la TARIP giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La TARIP giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla TARIP annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell'Allegato "2" al presente Regolamento, maggiorata di un importo pari al 100(cento) per cento.

3. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato "2" del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica la TARIP della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo pari al 100 (cento) per cento.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARIP da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. A norma dell'art. 1, comma 838, della Legge 160/2019, la TARIP giornaliera non si applica alle occupazioni temporanee effettuate in aree mercatali soggette all'applicazione del canone di cui all'art. 1, comma 837, della menzionata Legge.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

## CAPO V RIDUZIONI - ESENZIONI

### Art.12 Riduzioni

1. La TARIP è ridotta della percentuale stabilita dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Comunale per l'utilizzo delle compostiere, limitatamente alla parte variabile, per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica e rinunciano al servizio di raccolta dell'umido attraverso la restituzione dei contenitori adibiti alla raccolta domiciliare di tale frazione. Tale riduzione è cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente articolo.
2. Ai sensi del comma 657 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (zone non servite) alla TARIP (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 20% (venti per cento). Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore.
3. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla TARIP (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione del 20% (venti per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
4. Ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2 del D.L. 47/2014 la quota fissa e quella variabile della TARIP sono ridotte di 2/3 (due/terzi), per una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso.
5. *Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo (sia quota fissa che quota variabile), è ridotta nelle seguenti ipotesi:*
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%. Al fine di fruire della presente agevolazione non dovranno risultare soggetti residenti o, comunque, dimoranti all'interno dell'immobile interessato dall'agevolazione per l'intero periodo di fruizione della stessa.
  - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%. La riduzione è concessa a condizione che:
    - l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare;
    - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
  - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%. La presente agevolazione è subordinata alla prova della residenza all'estero dell'intero nucleo familiare del soggetto passivo e all'inesistenza di soggetti residenti all'interno dell'immobile.
  - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

6. Sarà possibile definire, attraverso atto deliberativo contestuale all'approvazione annuale delle tariffe da parte dell'amministrazione Comunale, ulteriori riduzioni tariffarie commisurate al peso dei rifiuti differenziati conferiti dalle singole utenze ai Centri di Raccolta Comunali attivati dal gestore del servizio di Igiene Urbana allorquando saranno attivati i sistemi di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti da ogni utente TARI in modo differenziato presso tali Centri di Raccolta Comunali o altri sistemi specificatamente predisposti (ad es. mezzi mobili di raccolta).
7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di presentazione dell'istanza, debitamente documentata. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
8. Ove non diversamente specificato, le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro. Si applica quella più favorevole all'utenza.
9. Ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle stabilite nel presente articolo e previste dalle lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), sono coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso

### **Art. 13**

#### **Utenze non domestiche. Riduzioni quota variabile per rifiuti urbani avviati al recupero in modo autonomo**

1. Le utenze non domestiche che intendono conferire tutti i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006, devono comunicarlo al Comune **entro il 30 giugno** di ciascun anno con effetti a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.
2. Nella comunicazione con cui si esercita la detta opzione vanno indicati i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo comunque **non inferiore a cinque anni**.
3. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
4. Alle utenze che esercitano tale opzione è concessa l'esenzione **sul pagamento della quota variabile della TARIP**.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, **entro il 30 giugno di ciascun anno**, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Il Comune riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.
6. Le utenze non domestiche hanno facoltà di avviare al **riciclo** anche parte dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge 147/2013 fruiscono di una riduzione sulla parte variabile della Tariffa.
7. Al fine dell'ottenimento della riduzione di cui al precedente comma 6, entro il **20 febbraio** di ciascun anno, le Utenze non domestiche interessate producono al Servizio Entrate apposita istanza ove allegano attestazione, rilasciata dal soggetto privato che cura le attività di **riciclo** dei rifiuti urbani, suscettibile di evidenziare la quantità e tipologia dei rifiuti urbani prelevati nel

corso dell'anno solare precedente. Copia dei documenti trasmessi è inviata al Servizio Ambiente per gli adempimenti di competenza.

8. La riduzione di cui al comma 8 è proporzionale ai rifiuti conferiti al privato ai fini del riciclo secondo la seguente formula:  
***RID. TARI Q.VAR. = TARI QUOTA VARIABILE UND – (TARI QUOTA VAR. UND \* TOTALE RIFIUTI URBANI RICICLATI DA SOGGETTO ESTERNO / TOTALE RIFIUTI URBANI PRODOTTI)***. Il totale dei rifiuti urbani prodotti è desunto dai coefficienti di produzione KD di cui al DPR 158/1999 per la categoria tariffaria di appartenenza (applicati nel rispettivo valor medio) e moltiplicata per le superfici imponibili. Tenuto conto che l'utente istante si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente comma **non può superare il 75% della quota variabile**.
9. Entro il **20 febbraio** di ciascun anno l'utenza non domestica, che si avvale della **esenzione** di cui al precedente comma 4, conferendo i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare, al Servizio Ambiente, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente **dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo**. Il Servizio Ambiente provvede, ogni anno, di conseguenza a trasmettere entro 30 giorni dal predetto termine tali informazioni all'AGER.
10. Per il solo **anno 2021**, le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono provvedere alla comunicazione di cui al precedente comma 1) entro il termine perentorio del **31/5/2021** e con effetto dall'1 gennaio dell'anno 2022.

#### **Art. 14 Altre agevolazioni**

- 1 Sono esentati dal pagamento del tributo, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione, i nuclei familiari in condizioni di indigenza quantificata nel possesso di un reddito complessivo lordo per l'intero nucleo familiare residente/occupante relativo all'anno precedente, come determinato ai fini IRPEF, ivi incluso l'importo costituente base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione di fabbricati (cedolare secca), non superiore ad € 8.000,00. L'esenzione opera per i locali ad uso abitativo ove il nucleo familiare ha posto la propria residenza e per le relative pertinenze, come definite dall'art. 817 del codice civile, nel numero massimo di due unità immobiliari pertinentziali.
- 2 I nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica quantificata nel possesso di un reddito complessivo lordo per l'intero nucleo familiare residente/occupante relativo all'anno precedente, come determinato ai fini IRPEF, ivi incluso l'importo costituente base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione di fabbricati (cedolare secca) tra € 8.001,00 ed € 15.000,00, godono di una riduzione dell'imposta applicata sulla parte fissa e sulla parte variabile pari al 30%.
- 3 Le agevolazioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente, con apposita istanza munita della documentazione giustificativa:
  - a) contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione/possesso nel qual caso decorrono dalla data dell'evento dichiarato, purché presentata nei termini previsti dal presente Regolamento;
  - b) dal 01 marzo al 30 giugno di ciascun anno e decorrono dal primo gennaio dell'anno stesso.
- 4 Il beneficio spetta anche per gli anni successivi, con l'obbligo per il contribuente di comunicare all'Ufficio competente eventuali modifiche alle condizioni prescritte entro il 30 giugno dell'anno

successivo a quello in cui si sono verificate. In tali ipotesi la normale tassazione decorrerà dal primo gennaio dello stesso anno in cui la comunicazione è inviata.

- 5 Alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'ASL, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla Deliberazione Comunale. L'agevolazione viene concessa previa istanza debitamente documentata trasmessa al Servizio Ambiente e, sulla base degli elenchi trasmessi da quest'ultimo, al Servizio Entrate.
- 6 Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a trentasei mesi viene concessa, previa apposita istanza, l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla Deliberazione Comunale.
- 7 Le tariffe relative alle aree adibite a parcheggio coperto, annesse e pertinenziali ad attività economiche, aventi superficie complessiva superiore a mq 5.000,00, godono di una riduzione tariffaria. Tale riduzione è quantificata nel 75% ed è applicata sulla parte eccedente la predetta superficie di mq 5.000,00 che viene, per contro, tassata senza riduzioni. La predetta riduzione si applica sulla parte variabile della tariffa.
- 8 Sono **esentate** dal pagamento della TARI puntuale, sia per la quota fissa che per quella variabile, le Utenze Non Domestiche che avviano, **con decorrenza dall'anno 2022**, nuove sedi operative ubicate nel Centro Storico di Modugno. L'agevolazione si applica sia alle nuove aperture (intendendo per tali le attività economiche neo costituite o le sedi aggiuntive di attività già esistenti) che ai trasferimenti di attività economiche dalla zona esterna al Centro storico al suo interno. Non godono del presente beneficio tutte le Utenze Non Domestiche preesistenti ed operative nel "*Centro Storico*" che, dal 1° Gennaio 2022, effettuino una mera modifica della forma giuridica precedente (ad esempio attraverso la costituzione di una società per lo svolgimento di un'attività precedentemente svolta in forma individuale o viceversa), o una modifica della ditta o ragione/denominazione sociale. L'esenzione opera per **n. 2 anni** decorrenti dalla data di inizio attività. L'area cittadina oggetto dell'agevolazione di cui al presente comma è quella delimitata dalle vie di seguito indicate:
  - *Via Conte Rocco Stella (esclusa)*
  - *Piazza E. De Amicis*
  - *Via Fradeodato Capitaneo*
  - *Via Ten. G.C. Capitaneo*
  - *Via Ravanas*
  - *Via Santa Lucia*
  - *Corso Umberto I (escluso)*
  - *Piazza Garibaldi (esclusa)*
  - *Corso Vittorio Emanuele (escluso)*
  - *Piazza Sedile (esclusa)*

Le Utenze non Domestiche interessate dalla presente agevolazione sono quelle rientranti nelle categorie 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27 di cui all'allegato 2) al presente Regolamento.

- 9 Il Consiglio Comunale, in sede di Deliberazione tariffaria annuale, può deliberare agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013 n. 147. La predetta agevolazione viene determinata quale riduzione proporzionale alla parte variabile della tariffa e può riguardare le Utenze Domestiche, le Utenze Non Domestiche (anche talune di esse) o entrambe.
- 10 Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte quali costi nel Piano Finanziario in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

## **CAPO VI**

### **RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Art. 15**

##### **Funzionario Responsabile**

1. Il Comune designa, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il Funzionario Responsabile della TARIP a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art.16**

##### **Riscossione**

1. La TARIP è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio.
2. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 e secondo le ulteriori modalità previste dalla vigente normativa.
3. Il Comune provvede all'invio dell'avviso di pagamento con appositi modelli precompilati contenenti l'importo dovuto per l'anno d'imposta suddiviso in due rate aventi cadenza semestrale e scadenti in data 16 aprile e 16 ottobre con eventuale conguaglio entro il 16 aprile dell'anno successivo a quello di imposizione unitamente con la prima rata dell'anno successivo. L'importo dovuto viene determinato sulla base della tariffa fissa e della tariffa variabile, quest'ultima calcolata sulla base degli svuotamenti minimi preassegnati. L'eventuale conguaglio per gli ulteriori svuotamenti, come comunicati dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati entro il 20 gennaio dell'anno successivo al Servizio Entrate, sarà oggetto di apposito avviso di pagamento con scadenza fissata al 16 aprile dell'anno successivo a quello di imposizione.
4. Per l'anno 2021 la prima rata di acconto è posticipata al 31 luglio mentre la seconda rata avrà scadenza al 31 gennaio 2022.
5. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di TARIP, questi possono essere applicati nell'avviso di pagamento successivo all'evento che ha determinato la variazione, oppure con avviso di pagamento o di rimborso appositamente emesso.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, sollecito di versamento contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine di 60 giorni dalla notifica. Nell'ipotesi di perdurante omesso versamento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 1, comma 695, della Legge n. 27/12/2013 n. 147, l'applicazione degli interessi di mora e recupero delle spese di notifica.

**Art.17**  
**Attività di controllo e accertamento**

1. Il Comune provvede ad effettuare controlli e ad emettere avvisi di accertamento e provvedimenti di recupero delle pregresse annualità, entro i termini prescrizionali e con le modalità previste dalle vigenti norme di Legge.
2. Il Comune esercita l'attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TARIP. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del presente regolamento. Il Funzionario Responsabile designato dal Comune può, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari:
  - a. controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
  - b. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione ogni altra documentazione idonea ad accertare la data d'inizio dell'occupazione/detenzione/possesso utilizzo del servizio;
  - c. richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TARIP, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
  - d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
  - e. accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete;
  - f. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARIP, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso di almeno 7 giorni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente. In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con la Polizia Municipale;
  - g. invitare i contribuenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
  - h. invitare l'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art 6 comma 3 e dall'art 7 comma 5 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie;
  - i. inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - j. richiedere atti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti, agli organi della pubblica amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici servizi.
3. Nei casi indicati nel precedente comma 2, lettere b, c, d, g, h, i, il destinatario è tenuto a produrre al Comune documenti, notizie o quant'altro richiesto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente alle iniziative messe in atto dal Comune, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Comune può fare ricorso, per l'attività di accertamento, alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile, così come specificato nei commi successivi.
5. Il Comune, esercitata l'attività di controllo di cui ai precedenti commi, emette i relativi avvisi di accertamento. In particolare provvede alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di dati congruenti in suo possesso, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

6. L'emissione degli avvisi di accertamento cui al precedente comma 5 relativi alle utenze domestiche avviene effettuando il calcolo della TARIP dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
- a) Data inizio utenza: data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
  - b) Nucleo: numero dei componenti del nucleo familiare al 31 (trentuno) dicembre dell'anno di riferimento risultanti dalle iscrizioni anagrafiche senza recepimento di variazioni anagrafiche in corso d'anno, fatto salvo i casi di cessazione in corso d'anno, per i quali si utilizza l'ultimo dato anagrafico disponibile; in caso di non residenti, si utilizza il numero dei componenti risultante dalla documentazione in possesso del Comune o, in mancanza, il numero previsto all'art. 5 comma 5 ultimo capoverso;
  - c) Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
    - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
    - Superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
  - d) Rifiuto non recuperabile: si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore dotato di TAG UHF di volumetria da 40 (quaranta) litri con numero di svuotamenti preassegnati.
7. L'emissione degli avvisi di accertamento di cui al precedente comma 5 relativi alle utenze non domestiche avviene effettuando il calcolo della TARIP dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:
- a. Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
  - b. Categoria: individuata sulla base della tipologia di attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
  - c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
    - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
    - Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
  - d. Rifiuto non recuperabile: si assegna d'ufficio, in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, un contenitore dotato di TAG UHF di volumetria da 40 (quaranta) litri con numero di svuotamenti preassegnati relativo alla categoria di appartenenza.
8. L'avviso di accertamento di cui ai commi 6 e 7 è un atto scritto in cui devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione delle somme dovute e delle sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 18, nonché le modalità di versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l'indicazione del responsabile del procedimento. L'avviso di accertamento è maggiorato degli interessi legali, delle sanzioni e delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse, a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento è destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale che ha partecipato all'attività.

**Art. 18**  
**Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, a seguito della notifica del sollecito di pagamento, viene irrogata, a mezzo avviso di accertamento, la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 16, comma 2 lett. i), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sub 2) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Si applica l'istituto del "Ravvedimento Operoso" in caso di tardivo versamento secondo le disposizioni di Legge.

**Art. 19**  
**Riscossione coattiva**

5. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento di cui ai precedenti articoli 26, comma 6, e 30, comma 4, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
6. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

**Art. 20**  
**Rimborsi e compensazioni**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21, comma 3, su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Al fine di fruire della possibilità di compensazione il contribuente produce all'Ente istanza scritta e motivata evidenziando gli importi da compensare e le annualità d'imposta.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dall'Ente nel Regolamento Generale sulle Entrate Tributarie e Patrimoniali dell'Ente con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

**Art. 21**  
**Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo complessivo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 25 sia inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
4. Non è ammessa la compensazione per importi annuali inferiori al medesimo limite di cui al comma 1.

**Art. 22**  
**Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento UE 679/2016.

**CAPO VII**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE/FINALI**

**Art. 23**  
**Norme transitorie/finali**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di Legge, in particolare quelle previste all'articolo 1 della Legge 147/2013, nonché ogni altra norma successiva applicabile.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il **01/01/2022**.

## ALLEGATO 1

### UTENZE DOMESTICHE

#### CLASSIFICAZIONE

|          | <b>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</b>      |
|----------|---|
| <b>1</b> | Nucleo familiare con 1 componente       |
| <b>2</b> | Nucleo familiare con 2 componenti       |
| <b>3</b> | Nucleo familiare con 3 componenti       |
| <b>4</b> | Nucleo familiare con 4 componenti       |
| <b>5</b> | Nucleo familiare con 5 componenti       |
| <b>6</b> | Nucleo familiare con 6 o più componenti |

#### CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

**TF<sub>dom</sub>**: quota fissa (€) della TARIP per un'utenza domestica con  $n$  componenti il nucleo familiare e una superficie pari a  $S$

**QUF<sub>dom</sub>**: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento  $Ka$ .

**Ka (n)**: coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza ( $n$ )

**CFTdom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

**S tot (n):** superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

### **CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE**

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV_{dom_i} = QUV_{dom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i}$$

**TVdom<sub>i</sub>:** quota variabile (€) della TARIP per un'utenza domestica *i*

**QUVdom:** quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

$$\mathbf{QUV_{dom} = \frac{CVD_{dom}}{QTOT_{dom}}}$$

**QTOTdom:** quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

**CVDdom:** totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

**P (v)<sub>i</sub>:** quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v<sub>i</sub>*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

**S(v)<sub>i</sub>:** numero conferimenti contenitori con Tag-UHF di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza domestica *i*

## ALLEGATO 2

### UTENZE NON DOMESTICHE

#### ATTIVITA' ECONOMICHE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

##### **- CATEGORIA 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**

- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali, politici, culturali, sindacali, previdenziali e benefiche
- Chiese e altre istituzioni ed associazioni religiose.
- Scuole da ballo
- Sale da gioco, da ballo e da divertimento
- Musei e gallerie pubbliche e private
- Scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado
- Centri di istruzione e formazione lavoro
- Biblioteche ed archivi

##### **- CATEGORIA 02 - Cinematografi e teatri**

- Cinema
- Teatri
- Sale congressi e convegni

##### **- CATEGORIA 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta**

- Autorimesse in genere
- Magazzini e depositi in genere senza vendita
- Depositari e spedizionieri
- Attività di magazzinaggio e di supporto ai trasporti
- Attività commerciali non operative ma con utenze attive e/o non prive di attrezzature e/o mobilio

##### **- CATEGORIA 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**

- Bocciodromi e simili
- Palestre ginnico sportive
- Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
- Distributori carburanti
- Impianti lavaggio autovetture
- Campeggi
- Gestione di piscine

##### **- CATEGORIA 05 - Stabilimenti balneari**

- Parchi acquatici

#### **- CATEGORIA 06 - Esposizioni, autosaloni**

- Saloni esposizione in genere (con superficie esclusivamente espositiva non inferiore a mq 600)
- Concessionarie autovetture, camion, moto
- Gallerie d'asta

#### **- CATEGORIA 07 - Alberghi con ristorante**

#### **- CATEGORIA 08 - Alberghi senza ristorante**

- Ostelli per la gioventù
- Alberghi
- Locande
- Pensioni
- Affittacamere e alloggi
- Bed and breakfast
- Residences

#### **- CATEGORIA 09 - Case di cura e riposo, collegi, convitti**

- Case di cura e riposo
- Caserme e carceri
- Collegi
- Centri diurni ed istituti privati di educazione con sala mensa annessa
- Collettività e convivenze in genere

#### **- CATEGORIA 10 - Ospedali**

- Ospedali

#### **- CATEGORIA 11 – Uffici e agenzie**

- Enti pubblici vari
- Agenzie assicurative e finanziarie
- Uffici e agenzie in genere
- Uffici postali
- Autoscuole
- Laboratori di analisi
- Agenzie di viaggio
- Ricevitorie lotto, totip, totocalcio, ecc.
- Internet points
- Attività di noleggio di prodotti vari
- Emittenti radio tv
- Amministrazioni autonome dello Stato

#### **- CATEGORIA 12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali**

- Istituti bancari di credito
- Studi legali, tecnici e commerciali
- Studi medici, sanitari e veterinari
- Altri studi professionali

#### **- CATEGORIA 13 – Esercizi commerciali di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli**

- Librerie
- Cartolerie
- Bazar
- Abbigliamento
- Pelletterie
- Pelliccerie
- Elettrodomestici
- Materiale elettrico
- Elettronica di consumo, computer, televisioni, ecc.
- Articoli casalinghi, detersivi
- Giocattoli
- Colori e vernici
- Ferramenta
- Articoli sportivi
- Calzature
- Prodotti agricoli e da giardino
- Mobili
- Materiale idraulico
- Materiale riscaldamento
- Articoli di ottica e fotografia
- Prodotti di profumeria e cosmesi
- Negozi di mobili e macchine per ufficio
- Vendita dischi, videocassette e prodotti simili
- Negozi vendita ricambi ed accessori per auto
- Altri esercizi commerciali per la vendita di beni durevoli
- Commercio all'ingrosso per le attività previste nella classe e similari

#### **- CATEGORIA 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**

- Edicole giornali
- Tabaccherie
- Farmacie
- Erboristerie
- Articoli sanitari e di odontotecnica
- Negozi vendita giornali e/o libri
- Commercio all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
- Plurilicenze non alimentari
- Grandi Magazzini (senza vendita di prodotti alimentari)

**- CATEGORIA 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato**

- Gioiellerie, orologerie e oreficerie
- Antiquariato
- Negozi di filatelia e numismatica
- Strumenti musicali
- Bigiotterie
- Tessuti
- Negozi mercerie e filati
- Tappeti
- Commercio all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

**- CATEGORIA 16 - Banchi di mercato beni durevoli**

- Locali ed aree mercati con vendita di beni non alimentari

**- CATEGORIA 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**

- Istituti di bellezza, sauna, massaggi, solarium, ecc.
- Parrucchieri e barbieri
- Estetista

**- CATEGORIA 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista**

- Elettricista
- Lavanderia e negozi di pulitura a secco
- Fabbro
- Idraulico
- Laboratori e botteghe artigiane
- Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
- Falegnameria
- Legatoria

**- CATEGORIA 19 - Carrozzerie, autofficine, elettrauto**

- Autofficine
- Gommisti
- Carrozzerie
- Elettrauto

**- CATEGORIA 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici**

- Attività di produzione beni specifici da parte di aziende iscritte nell'albo delle imprese artigiane

**- CATEGORIA 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**

- Ristoranti e trattorie
- Rosticcerie e friggitorie

- Self service con tavoli per consumazione
- Pizzerie e tavole calde
- Agriturismo
- Osterie con cucina
- Altre attività rientranti nel comparto della ristorazione
- Pub

#### **- CATEGORIA 23 - Mense, birrerie, amburgherie**

- Mense popolari e refettori in genere
- Mense
- Birrerie
- Osterie senza cucina
- Amburgherie

#### **- CATEGORIA 24 - Bar, caffè, pasticcerie**

- Bar e caffè
- Bar pasticcerie
- Bar gelaterie
- Gelaterie
- Pasticcerie

#### **- CATEGORIA 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**

- Negozi generi alimentari
- Panifici
- Vendita prodotti lattiero - caseari
- Macellerie e pollerie
- Salumerie
- Supermercati e minimercati
- Enotecche, vendita vino e alcolici
- Vendita all'ingrosso di generi alimentari

#### **- CATEGORIA 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste**

- Plurilicenze alimentari e/o miste

#### **- CATEGORIA 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio**

- Ortofrutta
- Pescherie
- Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab e altri esercizi per mero asporto di tali prodotti o similari
- Fiori e piante
- Serre fiori e piante per vendita
- Vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

### **- CATEGORIA 28 - Ipermercati di generi misti**

- Ipermercati di generi misti
- Grandi magazzini (solo con vendita di prodotti alimentari)

### **- CATEGORIA 29 - Banchi di mercato generi alimentari**

- Locali ed aree mercati con vendita di beni alimentari

### **- CATEGORIA 30 - Discoteche, night club**

- Night clubs
- Ritrovi notturni con bar ristoro
- Clubs privati con bar ristoro

## **CALCOLO DELLA QUOTA FISSA**

La **quota fissa** della TARIP per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$T_{fndom}(ap, S_{ap}) = QUF_{fndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

$$QUF_{fndom} = \frac{CFT_{fndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

**TF<sub>fndom</sub>**: quota fissa (€) della TARIP per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a  $S_{ap}$

**QUF<sub>fndom</sub>**: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

**CFT<sub>fndom</sub>**: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

**S<sub>ap</sub>**: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

**Kc**: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.



## CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{ndom_i} = (QUV_{ndom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i) + T_{org_i}$$

**TV<sub>ndom<sub>i</sub></sub>**: quota variabile (€) della TARIP per un'utenza non domestica *i*

**QUV<sub>ndom</sub>**: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche, escluso carta, organico e multimateriale, e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

**P (v)<sub>i</sub>**: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume  $v_i$ , calcolata moltiplicando il volume  $v$  del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza non domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

**S(v)**: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume  $v$  consegnato all'utenza non domestica *i*

$$QUV_{ndom} = \frac{CVD_{ndom}}{QTOT_{ndom}}$$

**QTOT<sub>ndom</sub>**: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

**CVD<sub>ndom</sub>**: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche, organico

$$T_{org_i} = \frac{C_{org} \cdot V_{org_i}}{V_{tot(org)}}$$

**T<sub>org<sub>i</sub></sub>** = tariffa riferita all'organico di una utenza non domestica *i*

**C<sub>org</sub>** = costo dell'organico attribuito alle utenze non domestiche

**V<sub>tot(org)</sub>** = volumetria totale dell'organico consegnata alle utenze non domestiche, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri

**V<sub>org<sub>i</sub></sub>** = volumetria dell'organico consegnata all'utenza non domestica *i*, ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri